

Roma, 16 Maggio 2018

NOR18121

SM

Oggetto: Revisioni e controlli tecnici su strada. Entrata in vigore dei nuovi d.m dal 20 Maggio p.v.

Facciamo seguito alla precedente nota confederale in tema (prot. NOR18032 del 26 Gennaio u.s, alla quale si fa comunque rinvio per gli approfondimenti), per ricordare che **dal 20 Maggio p.v entreranno in vigore due decreti ministeriali datati 19 maggio 2017:**

- il **d.m. 214**, di recepimento della direttiva U.E 2014/45 sui controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e loro rimorchi che, tra le novità più significative, prevede:
 - la classificazione delle carenze riscontrate in lievi, gravi e pericolose (queste ultime possono giustificare il divieto di utilizzo del mezzo su strade pubbliche) – art. 7;
 - l'istituzione del certificato di revisione, che dovrà contenere una serie di informazioni riportate nell'allegato 2 del decreto, tra cui la lettura del contachilometri al momento del controllo, il risultato della verifica tecnica e la data del successivo controllo – art. 8.

Il testo del decreto può essere prelevato da questo link:

<http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-protocollo-214-del-19052017>

- il **d.m 215**, di recepimento della direttiva U.E 2014/47 sui controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali e loro rimorchi, di massa superiore alle 3,5 ton. Ricordiamo che una delle novità più importanti del provvedimento riguarda la possibilità, per gli ispettori autorizzati dal MIT, **di controllare la corretta fissazione del carico** al fine di appurare eventuali interferenze con la guida sicura del veicolo o minacce per la vita, la salute, le cose o l'ambiente (vedi l'art.13 e l'all.III del decreto). A questo proposito, si consiglia di far riferimento alle Linee guida europee predisposte nel 2014 dagli esperti della d.g mobilità e trasporti della Commissione U.E, che si mettono nuovamente a disposizione in allegato alla circolare.

Il metodo di controllo – evidenzia l'allegato III (sez. 2.2) – *“consiste in un esame visivo dell'utilizzazione corretto di procedimenti appropriati in misura adeguata per fissare il carico e/o nella misurazione delle forze di tensione, nel calcolo dell'efficienza della fissazione e nel controllo di certificati, se del caso”*.

Sempre l'allegato III classifica le carenze sul fissaggio del carico in lievi, gravi e pericolose; in presenza di queste ultime due, il controllore ne dispone la rettifica prima che il mezzo possa nuovamente circolare su strada (art. 14.1 del decreto).

A norma dell'art. 21, le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del decreto sono quelle previste dall'art. 79 del c.d.s (sanzione pecuniaria da 85 € e 338 €).

Il testo del provvedimento può essere prelevato dal seguente link:

<http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-protocollo-215-del-19052017>

Cordiali saluti.